

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

## Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di costituzione, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli **incentivi per funzioni tecniche** svolte dal personale interno dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023. Stabilisce inoltre le modalità di riduzione degli incentivi in caso di ritardi o incrementi ingiustificati dei costi rispetto al quadro economico approvato.

## Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

Gli incentivi sono riconosciuti per le attività tecniche indicate nell'**Allegato I.10** del D.Lgs. 36/2023, tra cui:

- Programmazione e verifica preventiva dei progetti
- Redazione documenti di gara e contratti
- Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
- Direzione lavori o esecuzione
- Collaudo tecnico-amministrativo o verifica di conformità

**Ambito soggettivo:** possono beneficiare degli incentivi il personale non dirigenziale. Il personale dirigenziale può essere incluso, in deroga al principio di onnicomprensività, se previsto dal contratto integrativo.

**Ambito oggettivo:** gli incentivi si applicano a lavori, servizi e forniture con importo a base di gara superiore a € 30.000, IVA esclusa.

## Art. 3 – Costituzione e misura dell'incentivo

Le stazioni appaltanti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal personale interno, in misura **non superiore al 2%** dell'importo posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa.

La misura dell'incentivo è determinata secondo le seguenti fasce:

Fascia Importo a base di gara	Percentuale Incentivo
Fino a € 30.000	0%
Da € 30.001 a € 500.000	2%
Da € 500.001 a € 1.000.000	1,8%
Oltre € 1.000.000	1,6%

- **80%** delle risorse è ripartito tra il personale coinvolto
- **20%** è destinato all'Ente per l'acquisto di beni, tecnologie e formazione, come previsto dall'art. 45, comma 5

L'incentivo non è soggetto a riduzione in caso di ribassi d'asta. Le varianti danno diritto a ulteriori compensi solo se comportano attività integrative e maggiori risorse, escluse quelle dovute a errori progettuali.

#### **Art. 4 – Ripartizione degli incentivi**

La ripartizione avviene secondo criteri di responsabilità, contributo tecnico e assunzione di responsabilità. Le percentuali sono aggiornabili con provvedimento del Responsabile del Servizio.

Esempio di ripartizione (sul totale dell'80% destinato al personale):

<b>Attività Tecnica</b>	<b>Percentuale</b>
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	25%
Personale amministrativo di supporto al RUP	15%
Gruppo di lavoro per la programmazione	10%
Verifica progetti (preliminare, definitivo, esecutivo)	10%
Redazione atti di gara e contratti	10%
Direzione lavori o esecuzione	10%
Gestore dei flussi informativi	20%

Ai sensi dell'art. 45 del codice dei contratti pubblici D.lgs n. 36/2023 le somme non attribuite e non erogate al personale dipendente confluiranno nel fondo innovazione.

#### **Art. 5 – Riduzione dell'incentivo**

In caso di ritardi non giustificati o incrementi dei costi:

- Riduzione dell'**1% per ogni mese di ritardo**, fino a un massimo del 10%
- Decurtazione proporzionale in caso di superamento dei costi previsti

#### **Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'incarico**

Le attività devono essere svolte **nell'orario ordinario di lavoro**. Le spese operative rientrano nella gestione ordinaria degli uffici. Tutto il materiale prodotto è di proprietà dell'Amministrazione.

#### **Art. 7 – Finanziamento del fondo**

Gli oneri relativi alla costituzione del fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche gravano sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture, mediante apposito accantonamento nel quadro economico dell'intervento, come previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e dal presente regolamento.

Il fondo è comprensivo degli oneri riflessi a carico del dipendente (contributi previdenziali e assistenziali) e degli oneri a carico dell'Amministrazione, salvo diverse disposizioni normative.

Qualora il quadro economico di opere approvate, in corso di esecuzione o ultimate, non preveda il corretto accantonamento, non sarà possibile provvedere alla rettifica e pertanto non sarà possibile provvedere alla liquidazione dell'incentivo.

Nel caso in cui i finanziamenti regionali, statali o dell'Unione Europea non ammettano l'incentivo previsto dal presente regolamento, lo stesso è considerato non erogabile.

### **Art. 8 – Liquidazione dell'incentivo**

La liquidazione e ripartizione dell'incentivo, per ciascun intervento, è disposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, su richiesta scritta protocollata, previa verifica positiva delle attività tecniche effettivamente svolte dal personale interno.

L'incentivo non può essere liquidato prima dell'aggiudicazione dell'appalto. Analogamente, le quote relative alla direzione lavori, al collaudo o alla verifica di conformità sono liquidabili solo dopo l'emissione del certificato di collaudo, di regolare esecuzione o certificato equivalente per servizi e forniture.

La liquidazione avviene in un'unica soluzione, successivamente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo tecnico amministrativo.

I compensi sono accreditati, di norma, nella busta paga del mese successivo alla liquidazione.

### **Art. 9 – Copertura dei rischi professionali**

Nel quadro economico di ciascun intervento devono essere previste, ove dovute, le spese per la copertura assicurativa del personale coinvolto, qualora non già assolta con altre modalità.

Sono altresì ammesse le spese strumentali sostenute dalle stazioni appaltanti in relazione alle attività tecniche svolte, in conformità all'art. 45, comma 5, del D.Lgs. 36/2023.

### **Art. 10 – Efficacia**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle attività tecniche svolte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Per gli interventi avviati anteriormente, resta ferma l'applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ove compatibile.